



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.52/2022

Pr.G. N. 0015357/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta, pervenuta al protocollo generale in data 19.09.2022 al n. 0015351/2022, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Settore LL.PP. ed Infrastrutture Ing. Maria Teresa Vignola di questo Ente, chiede la chiusura del tratto di strada di via Madonna di Viggiano, dall'intersezione con la rotonda di Piazza San Giovanni XXIII e fino all'intersezione con via Don Francesco Romagnano, per il giorno 22 settembre c.a. dalle ore 8:00 alle ore 18:00, al fine di consentire i lavori di sollevamento, scarico e posa colonna in bronzo con posa su base in marmo in piazza San Giovanni XXII- Committente Comune di Viggiano, lavori da eseguirsi a cura della Ditta Marinelli snc (montaggio, ancoraggio) con sollevamento e scarico a cura dell'operatore Dandrea s.r.l;

Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dei predetti lavori, e garantire la sicurezza stradale, occorre regolamentare il tratto di strada interessato dai lavori durante il loro svolgimento;

Visti gli artt. 5 comma 3, e 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 12/05/2022 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3;

ORDINA

Per la causale indicata in premessa, il giorno 22 settembre c.a. dalle ore 8:00 alle ore 18:00, e comunque fino a conclusione dei lavori:

- L'istituzione temporanea del divieto di transito, nel tratto di strada di via Madonna di Viggiano che va dall'intersezione con la rotonda di Piazza San Giovanni XXIII e fino all'intersezione con via Don Francesco Romagnano, per tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi di cantiere impegnati nell'esecuzione dei lavori e dei mezzi di soccorso;
- Sono sospesi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento;
- all'impresa esecutrice dei lavori, di farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la custodia, la vigilanza e la predisposizione d'idonea segnaletica temporanea sul tratto di strada interessato dai lavori e di adottare tutti i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni diurne e notturne prescritte;
- il direttore dei lavori deve posizionare idonea segnaletica nel tratto di strada interessato ai lavori;
- il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della normativa prevista dal T.U. per la sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVERTE

- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza stradale, non esime, il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti all'attività posta in essere.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- al NORM della Compagnia Carabinieri di Viggiano;
- alla Stazione Carabinieri Forestale Parco Laurenza;
- al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano;
- al 118 Basilicata;
- all'Ufficio Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano;
- all'Ufficio Lavori Pubblici ed infrastrutture del Comune di Viggiano;
- all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Viggiano.

Viggiano, li 19 settembre 2022

D/A



Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Mag.re Graziano R. GIRELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93